



CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA CORIGLIANO CALABRO

ORDINANZA N° 29/10

Il Capo del circondario marittimo di Corigliano Calabro:

- VISTO** l'avviso di carattere generale n°4 pubblicato nell'edizione 2000 della "Premessa agli avvisi ai naviganti", edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare;
- ESAMINATE** le norme comportamentali che devono essere adottate in caso di rinvenimento di ordigni esplosivi, compresi quelli a caricamento speciale, anche da parte dei comandanti di motopescherecci;
- RITENUTO** necessario emanare disposizioni in materia di ritrovamento di ordigni bellici volte ad assicurare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare nell'ambito di giurisdizione del circondario marittimo di Corigliano Calabro;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del codice della navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione

ORDINA

- Art.1** Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano nell'ambito di giurisdizione del circondario marittimo di Corigliano Calabro, che si estende dal comune di Rocca Imperiale a quello di Cariatì Marina, inclusi.
- Art. 2** Chiunque rinvenga lungo gli arenili o in mare, nelle zone di giurisdizione del circondario marittimo di Corigliano Calabro, ordigni bellici o presunti tali, deve informare immediatamente una delle seguenti Autorità marittime, più vicina al luogo del rinvenimento:
- Capitaneria di porto di Corigliano Calabro (tel. n° 0983 8582, ovvero al Numero blu per le emergenze in mare 1530);
 - Ufficio locale marittimo di Cariatì Marina (tel. n° 0983 91706);
 - Ufficio locale marittimo di Trebisacce (tel. n° 0981 500212);
 - Delegazione di spiaggia di Montegiordano (tel. n° 0981 935434);
- ovvero la Stazione dell'Arma dei Carabinieri o l'Ufficio della Polizia di Stato o il Comando Guardia di Finanza o il Comando della Polizia Municipale.
- Art. 3** Il ritrovatore non deve maneggiare l'ordigno né utilizzare il telefono cellulare e/o apparecchiature radio entro il raggio di 200 (duecento) metri dal punto del ritrovamento, qualora l'oggetto non si trovi in acqua.
Nell'attesa dell'arrivo del personale dell'Autorità marittima e/o delle Forze di Polizia, il ritrovatore deve adoperarsi per segnalare la zona ove si trova l'oggetto, senza avvicinarsi allo stesso, informando del potenziale pericolo tutte le persone/diportisti eventualmente presenti nelle vicinanze. Se non è possibile segnalare il punto, il ritrovatore deve individuare la zona del ritrovamento in coordinate nautiche, ovvero con riferimenti di punti cospicui, con la profondità dei fondali e con ogni altro elemento utile.
- Art. 4** Nel caso in cui il comandante di un motopeschereccio ritrovi un ordigno bellico deve:
- se impigliato nella rete non ancora completamente issata a bordo, adagiare delicatamente la stessa sul fondo, segnalandola con apposito gavitello;

- se la rete da pesca è già issata a bordo, immobilizzare prontamente la stessa in modo da mantenere fermo l'ordigno, bloccandolo con oggetti di legno, plastica o con stracci umidi, evitando che lo stesso venga a contatto con fonti di calore o di vibrazione e in presenza di fumo provvedere a tenere l'ordigno costantemente bagnato, utilizzando possibilmente un getto di acqua continuo a bassa pressione.

Il comandante del motopeschereccio deve, quindi, informare immediatamente l'Autorità marittima, nei termini indicati al precedente articolo 2. Se l'ordigno è a bordo, impigliato nella rete, il comandante deve, comunque, condurre la navigazione in modo da non aggravare la situazione di pericolo, mantenendosi a una distanza di almeno 1 miglio da qualsiasi altra unità navale/zona frequentata da bagnanti/persone, evitando di entrare nei porti.

Art. 5 I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1174, 1164, 1213 e 1231 del codice della navigazione, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ovvero reato.

Art. 6 La presente ordinanza entra in vigore in data 01.06.2010. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web www.coriglianocalabro.guardiacostiera.it

Corigliano Calabro, 10.05.2010

F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Massimo SENO